

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Zia Bi APS"

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Zia Bi APS " che persegue il fine esclusivo della solidarietà, sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica-

ARTICOLO 1

E' costituita, nel rispetto della legge 383/2000 e della L.R. 18.12.2007, nr. 39, l'Associazione di promozione sociale denominata Zia Bi. L'associazione ai sensi del D.Lgs. 3/07/2017 n.117 aggiunge la sigla ETS che diventa efficace automaticamente a seguito dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore.

L'Associazione ha propria sede legale in Puglia, nel Comune di Altamura provincia di Bari, in Viale Regina Margherita 82.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non ha finalità di lucro, i proventi delle attività (utili) non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione ad esclusivo favore delle attività istituzionali dell'ente.

ARTICOLO 2

1. L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

utilità sociale a favore degli associati o di terzi, così come previsto dall'articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività; in particolare l'associazione persegue interessi collettivi e fini di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale così come previsti dalle lettere A – F e G della L.R. 39/2007, di seguito espressamente riportate:

a) sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;

f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;

g) sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.

2. L'associazione ha inoltre il fine di svolgere attività di interculturalità di promozione e utilità sociale, attraverso l'esperimento e/o la promozione e/o la diffusione di iniziative di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale ritenute utili al miglioramento della qualità della vita della generalità delle persone di qualsiasi ceto, censo ed appartenenza politica e religiosa; essa è regolata dal presente statuto e dalle norme interne che, deliberate nei termini stabiliti dalla legge e dal presente statuto, dovranno sempre ispirarsi a principi di democrazia, trasparenza e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

3. L'Associazione, al fine dell'adempimento del proprio scopo sociale potrà avvalersi di proprio organo di stampa riprodotto su carta o per via telematica (internet).

ARTICOLO 3

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'ente, accettano il presente statuto, il regolamento e le norme associative.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, versare la quota di iscrizione e altresì dichiarare l'impegno a versare la quota associativa annuale.

L'Associazione è composta dalle seguenti distinte categorie sociali: fondatori, ordinari, juniores, sostenitori,

promotori e benemeriti.

Le quote associative sono intrasmissibili.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

I soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ARTICOLO 4

Tutti gli iscritti maggiorenni in regola con la quota associativa annuale hanno diritto di partecipare all'Assemblea con voto deliberante, eleggere ed essere eletti negli organi associativi.

I soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e di partecipare, nel rispetto dello statuto e delle norme associative, alle attività sociali.

I soci svolgono la propria attività associativa in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali ed hanno diritto ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata in nome, per conto e/o su specifica autorizzazione dell'Associazione.

Le prestazioni dei soci avvengono in maniera volontaria e gratuita senza con criteri di occasionalità. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle norme associative è escluso dall'Associazione.

ARTICOLO 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- la Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora costituito;
- il Collegio dei Probiviri, qualora costituito.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, i soci juniores partecipano con voto consultivo.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante apposito avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, reso pubblico almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche a seguito di richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 8

All'Assemblea compete di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ratificare e/o deliberare in ordine alle norme interne;
- approvare il bilancio preventivo anche pluriennale;
- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- fissare l'importo della quota di ammissione e della quota annuale;
- prendere atto dell'elenco dei soci ordinari e deliberare sulla definitiva esclusione dei soci;
- stabilire il numero (sempre dispari con un minimo di tre presenze) dei componenti il Consiglio direttivo ed eleggere il Presidente e i membri del Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 9

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata per delega la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Deve essere approvato entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'organo di controllo o gli organismi di revisione sono facoltativi salvo mutamento dei requisiti.

ARTICOLO 15

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi e/o associarsi, aderire o riunirsi in coordinamento con altri organismi che operano nel medesimo ambito.

ARTICOLO 16

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale dovrà destinare il patrimonio per scopi di utilità sociale ad altro organismo di volontariato o di promozione sociale.

ARTICOLO 17

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di ETS (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il d.Lgs 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e per quanto previsto dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Per ogni controversia, il foro competente è Bari.

ARTICOLO 18

La durata dell'associazione è illimitata.

Altamura

Firma

Cociferi

346
3 FEB. 2021
Il Capo Team n. 2 Gestione
e controllo
Il
Provinciale



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"Zia Bì APS"

In data 18.12.2020, alle ore 19.30, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Zia Bì Aps, in modalità di video conference tramite la piattaforma meet, come da avviso inviato via e-mail agli associati in data 17.11.2020 e dagli stessi riscontrato, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Sono presenti mediante collegamento in video conference come previsto dallo statuto all'art 19, vista l'emergenza sanitaria Covid-19, n. 14 soci su 14 iscritti, si allega foglio presenza vistato dal legale rappresentante.

Il Presidente preliminarmente dà atto che risulta verificata ed accertata l'identità degli associati che partecipano e votano.

Pertanto, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero degli associati presenti in collegamento rende valida l'Assemblea, dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), come da bozza di nuovo statuto trasmessa ai soci unitamente alla comunicazione di convocazione della presente assemblea.

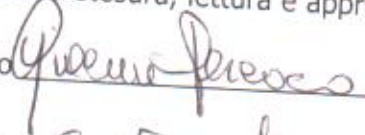
Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

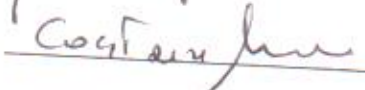
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

il Segretario 

il Presidente 

Altamura 18.12.2020

FOGLIO PRESENZE VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE			
Zia Bi APS			
n.	NOME	COGNOME	FIRMA
1	COSTANZA	CHIERICO	Così è un bene
2	ELIA	CHIERICO	Così è un bene
3	GIACOMO	PERCOCO	Così è un bene
4	EMILIANA	FORTE	Così è un bene
5	PIETRO	SIMONE	Così è un bene
6	ANDREA ELIO	PERCOCO	Così è un bene
7	IVANA	TASSI	Così è un bene
8	CECILIA	LOPORCARO	Così è un bene
9	ANNA	ARCAMONE	Così è un bene
10	ANNA	TORELLA	Così è un bene
11	ELIA	BALIU	Così è un bene
12	ANGELA	PAPANGELO	Così è un bene
13	ANGELA	LOPORCARO	Così è un bene
14	ANGELA	DININNO	Così è un bene
15	FRANCESCA	TAFUNI	Così è un bene

Direz
10/01/2015